



*Associazione fra gli Ordini dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili
del Friuli Venezia Giulia*



LE VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA E SUI TEMPI DI PAGAMENTO

17 febbraio 2026

Dott.ssa ROSA RICCIARDI



Indice

- ❖ Dal BILANCIO DI CASSA DELL'ESERCIZIO IN CORSO
al PIANO DEI FLUSSI DI CASSA
- ❖ La COERENZA valori BILANCIO DI PREVISIONE e valori del PIANO
DEI FLUSSI DI CASSA
- ❖ II RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI
COMMERCIALI
- ❖ VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELL'OIV

L'obiettivo di questa lezione è quello di suggerire all'Organo di revisione di affiancare il Servizio finanziario nella gestione attiva della cassa, non limitarsi alla verifica dei saldi di cassa, ma verificare assieme l'attendibilità dei flussi di cassa e verificare il rispetto dei tempi di pagamento

Gli enti locali del FVG, grazie alla tempestività dei trasferimenti regionali, hanno saldo di cassa positiva, ma in alcuni momenti ricorrono all'anticipazione di cassa

IL BILANCIO DI CASSA DELL'ESERCIZIO IN CORSO

Il bilancio di cassa è un documento di contabilità utilizzato in Italia dalle aziende pubbliche.

La sua funzione è quella di *un previsionale di cassa* :

- ▶ DEVE fornire una panoramica dettagliata delle transazioni finanziarie CHE SI PREVEDE DI RISCOUTERE e DI PAGARE nel corso del primo esercizio del triennio

Le previsioni di cassa nel Bilancio del triennio

Art. 162 TUEL:

- “1. Gli enti locali deliberano annualmente il **bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato** e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.....
5. Il bilancio di previsione è redatto nel **rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità**, sostenuti da analisi riferite ad un **adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento**.

La cassa e la salvaguardia degli equilibri di Bilancio

Art. 162 TUEL:

.....

*6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e **garantendo un fondo di cassa finale non negativo.***

La cassa e la salvaguardia degli equilibri di Bilancio

Art. 164 TUEL:

.....

2. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati:

*a) agli accertamenti e **agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti- TILOLO 6 DELLE ENTRATE***

*b) agli impegni e ai **pagamenti di spesa** - Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.”*

La cassa e la salvaguardia degli equilibri di Bilancio

Art. 165 TUEL:

“
...

6. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:

- a) *l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;*
- b) *l'ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;*
- c) *l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria;*

La cassa e la salvaguardia degli equilibri di Bilancio

Art. 165 TUEL:

6. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:

...

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.



**Nella prassi le previsioni di cassa venivano?
definite dalla Ragioneria applicando una
percentuale 'X' rispetto agli stanziamenti
iniziali e ai residui.**

Di fatto gli altri responsabili non svolgevano alcun
ruolo in merito.

Ma questo non è corretto

Un bilancio con previsioni di cassa «matematiche»
non dà la cassa reale,

Senza cassa reale, non si pagano le fatture alla
scadenza

Art.183 comma 8 Tuel -L'impegno di spesa

- ▶ Ogni responsabile di spesa deve accertare preventivamente che il programma di pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità
- ▶ Il software di gestione hanno atti prestampati, dove si inseriscono le motivazioni, cosa stiamo facendo, etc. e spesso le **dichiarazioni già preinserite riportano:**
«sarò in grado di pagare entro i 30 giorni successivi dal ricevimento della fattura»

La salvaguardia degli equilibri di Bilancio gli equilibri di cassa

Tra le verifiche da fare in sede della salvaguardia degli equilibri, ex art. 193 del Tuel, assume particolare importanza quella relativa agli equilibri della gestione di cassa.

Comma 1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico , con particolare riferimento agli **equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6**

La situazione deficitaria di cassa è il primo campanello di allarme di ogni gestione, che prima o poi trascinerà anche la competenza

MODIFICA AL PRINCIPIO CONTABILE (DM 25 luglio 2023)

- **Nuovo paragrafo 9.3.1. allegato 4/1 Dlgs 11/2011 (BILANCIO TECNICO)**
- **Responsabilità condivisa:**
 - **non è solo compito del servizio finanziario**
 - **tutti i Responsabili dei Servizi devono collaborare alle previsioni autorizzatorie di cassa per evitare debiti pregressi e interessi di mora**
 - **le variazioni id cassa servono per adeguare gli stanziamenti durante l'anno (art.175 co. 5-quater TUEL)**

DELIBERA N.7/2023 CORTE CONTI SEZ.AUTONOMIE

Il principale strumento per garantire all'ente la liquidità necessaria a far fronte ai pagamenti, risiede nel rispetto dei principi di attendibilità e veridicità nella formazione delle previsioni di cassa.

*Sotto questo aspetto, la Sezione ha ripetutamente stigmatizzato la **aritmetica parametrizzazione delle previsioni di cassa** all'ammontare delle entrate e delle spese di competenza e da residui **sull'erroneo presupposto che tutti i crediti e tutti i debiti vengano rispettivamente riscossi e pagati.***

DELIBERA N.7/2023 CORTE CONTI SEZ.AUTONOMIE

Le previsioni di cassa delle entrate vanno invece rapportate in relazione ai crediti (tanto per i residui, che per la competenza) che si prevede verranno riscossi nell'esercizio, tenendo conto della media delle riscossioni degli ultimi anni, in modo da rappresentare compiutamente e con elevata attendibilità, il flusso di entrata presumibile.

La previsione di cassa delle entrate correnti che presentano un certo grado d'inesigibilità non dovrà eccedere la **media delle riscossioni degli ultimi esercizi** e andrà tenuto in debito conto **l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**

QUALI ENTRATE previste RISCOUOTEREMO?

LA PREVISIONE NON è LA SOMMA RESIDUI ATTIVI + COMPETENZA

► VERIFICO la coerenza degli strumenti contabili in primis con il DUP

QUANDO SI COSTRUISCONO LE PREVISIONI DEL BILANCIO DEVO
VERIFICARE QUANTO ACCANTONIAMO AL FCDE DI COMPETENZA:

► se per esempio ho annotato che negli ultimi 5 anni la capacità di riscossione dell'Ente è stata pari per es 85%, so già che le entrate non saranno tutte rimosse, per cui la mia previsione non sarà pari a 100, ma con un FCDE del 15%, faccio una previsione pari all'85%;

Gli accantonamenti al FCDE SUI RESIDUI e sulla COMPETENZA devono essere tenuti presente per prevedere con una certa attendibilità la capacità di riscossione del prossimo esercizio

QUALI USCITE previste PAGHEREMO?

LA PREVISIONE NON è data dalla somma RESIDUI PASSIVI + COMPETENZA

Devo verificare il rispetto del principio della coerenza degli strumenti contabili in primis con il DUP

A questo punto vado sulla previsione della spesa dove trovo voci che non riducono la cassa, **tolgo quella spesa che va al FPV** perché maturerà negli anni successivi,

- ▶ poi dagli **stanziamenti di cassa tolgo gli accantonamenti che non posso impegnare**
- ▶ Nel bilancio di cassa ho un fondo di riserva della competenza

Al primo gennaio nell'entrata
ho un saldo positivo di cassa

Nell'uscita ho
l'accantonamento al fondo di riserva

La cassa e la salvaguardia degli equilibri di Bilancio

La gestione della cassa e il mantenimento dell'equilibrio di bilancio sono aspetti fondamentali per la stabilità finanziaria degli enti locali anche del Friuli Venezia Giulia:

l'equilibrio di cassa si riferisce alla capacità di avere liquidità sufficiente per pagare i debiti alle scadenze previste,

l'equilibrio di bilancio riguarda il raggiungimento di un saldo positivo tra entrate e uscite di competenza.

IL PROGRAMMA DEI PAGAMENTI

- ▶ **OBBLIGO EX ART. 183 co.8 TUEL:** accertamento preventivo della compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa
- ▶ **Quando fare l'accertamento?**
 - ❑ al momento della prenotazione di impegno
 - ❑ al momento dell'impegno
 - ❑ NO AL MOMENTO DEL MANDATO, è tardi
- ▶ **Rischi:**
 - ❑ se non c'è disponibilità di cassa, l'impegno va rimodulato o non preso
 - ❑ Responsabilità amministrativa e disciplinare

Come organizzarsi per garantire la tempestività dei pagamenti

- ▶ **MAPPATURA DEI PROCESSI (DL 78/2009)**
 - obbligo di analizzare l'intero ciclo passivo:
 - dal fabbisogno
 - all'ordine
 - alla fattura
 - al mandato

Come organizzarsi per garantire la tempestività dei pagamenti

- ▶ **Azione della GIUNTA – fissare i tempi di ogni fase**
 - **adozione direttive o regolamenti interni**
- **INDIVIDUARE I COLLI DI BOTTIGLIA** interni che rallentano l'iter prima ancora che la fattura arrivi in ragioneria

Come organizzarsi per garantire la tempestività dei pagamenti

- ▶ **Assegnare specifici obiettivi sui tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti o agli apicali delle struttura**
- ▶ **L'obiettivo di performance non può essere inferiore al 30% della retribuzione di risultato**

Come organizzarsi per garantire la tempestività dei pagamenti

► Ruolo del Segretario Comunale

- è responsabile dell'avvio della mappatura dei processi**
- ha compiti di coordinamento e monitoraggio**

Come organizzarsi per garantire la tempestività dei pagamenti

► Ruolo dell'ORGANO DI REVISIONE

1. verifica la cassa e l'attendibilità delle previsioni
2. controlla il rispetto dell'art.183 co.8
3. verifica l'attestazione dei tempi di pagamento allegata al rendiconto (DL 66/2914)
4. verifica il raggiungimento del target

Come organizzarsi per garantire la tempestività dei pagamenti

► Ruolo dell'Organismo Indipendente di Valutazione

- 1. verifica il raggiungimento del target**
- 2. subordina l'erogazione del premio alla verifica**

DA DOVE NASCE IL PIANO dei FLUSSI di CASSA la Direttiva 2011/7/UE

- stabilisce tempi di pagamento per le PA degli Stati membri
la tempestività dei pagamenti è un principio generale per il buon funzionamento del mercato unico
- la tempestività dei pagamenti è un obbligo di legge:
 - ✓ **30 giorni dalla data di ricevimento della fattura** per il pagamento da parte della PA alle imprese e professionisti
 - ✓ 60 giorni solo per la sanità o casi eccezionali e giustificati, comunque inferiori ai 60 giorni
 - ✓ **interessi moratori automatici**
 - ✓ rimborsi dei costi di recupero in caso di ritardi – 40 euro a fattura

LA PROCEDURA DI INFRAZIONE UE 2143/2014

la tempestività dei pagamenti è un principio generale per il buon funzionamento del mercato unico

Secondo la UE i ritardi nei pagamenti dei fornitori di beni o servizi da parte della Pubblica Amministrazione:

- ▶ alterano la concorrenza tra fornitori dei diversi Stati membri della UE
- ▶ creano problemi alla liquidità delle imprese, specialmente alle PMI
- ▶ producono difficoltà finanziarie delle imprese
- ▶ riducono la competitività delle imprese

LA PROCEDURA DI INFRAZIONE UE 2143/2014

La Commissione Europea monitora la situazione dei singoli Stati

- ▶ **nel giugno 2014** ha invitato l'Italia ad adempiere al rispetto della **Direttiva 2011/7/UE** nei termini concessi con la messa in mora
- ▶ nel febbraio 2017 ha sancito che l'Italia non ha adempiuto nei termini concessi dalla messa in mora
- ▶ nel gennaio 2020 la sentenza della Corte di Giustizia ha sancito che l'Italia non ha rispettato i tempi previsti dalla Direttiva e **l'Italia relaziona ogni sei mesi sui progressi conseguiti per evitare sanzioni pecuniarie**
- ▶ nel settembre 2022 la CE ha avviato la procedura di messa in mora (ex art. 260 par. 2 del TFUE- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea)

DLGS 192/2012 - integrale recepimento della DIRETTIVA 2011/7/UE

LOTTA contro i ritardi di pagamento della transazioni commerciali

Art. 1 le disposizioni si applicano ad ogni pagamento a titolo di corrispettivo di una transizione commerciale

Art. 4 TERMINI DI PAGAMENTO:

- ▶ **Comma 1 -interessi moratori senza costituzione in mora**
- ▶ **Comma 2 - entro 30 giorni**
 - a) **dal ricevimento della fattura**
 - b) **dalla data di consegna della merce**
 - c) **dalla data di prestazione dei servizi**
 - d) **dalla data di verifica della conformità, se prevista nel contratto**

INTERVENTI conseguenti alla DIRETTIVA 2011/7/UE

LA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI

(art.7 comma 1 DL 35/2013)

- a) Obbligo per tutte le PA di registrarsi sulla PCC
- b) Obbligo di tracciatura- invio e ricezione delle fatture cartacee ed elettroniche
- c) Possibilità di monitorare lo stato dei debiti commerciali delle PA con livello di dettaglio della singola fattura:
 - debito liquidato - debito scaduto - debito sospeso
 - debito ceduto - debito compensato - debito pagato

La PCC tramite il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate(SDI)

- ▶ acquisisce direttamente, tutte le fatture elettroniche emesse a carico delle pubbliche amministrazioni e, previa comunicazione di queste ultime, la registrazione dei relativi pagamenti.
- ▶ **a partire dal 2019** con la piena operatività del «**SiopePlus**» i pagamenti delle amministrazione dello Stato e degli enti territoriali vengono acquisiti dalla Piattaforma direttamente dai sistemi gestionali
- ▶ consente alla Ragioneria Generale dello Stato di elaborare e aggiornare, con cadenza periodica, gli indicatori dei tempi di pagamento e la stima del debito commerciale

INTERVENTI conseguenti alla DIRETTIVA 2011/7/UE

DL 66/2014 CAPO III STRUMENTI PER PREVENIRE il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

art.25 c. 1 - OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA anticipato al 31 marzo 2015 per i rapporti con tutte le PA

art. 8 – OBBLIGO di pubblicazione annuale sul sito web in Amministrazione trasparente degli **INDICATORI DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**; dal 2015 pubblicazione trimestrale

INTERVENTI conseguenti alla DIRETTIVA 2011/7/UE

DL 66/2014 CAPO III Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

art. 41, c.1 – OBBLIGO di ALLEGARE ai bilanci consuntivi:

- **un prospetto contenente l'importo dei pagamenti effettuati con ritardo**
- **l'indicatore di tempestività dei pagamenti**
- **l'indicatore delle misure adottate, in caso di mancato rispetto**

INTERVENTI conseguenti alla DIRETTIVA 2011/7/UE

DL 66/2014 CAPO III Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

art. 42 c.1 – OBBLIGO di tenuta del registro unico delle fatture dal luglio 2014. La PCC mette a disposizione la tenuta in automatico del registro

art. 44 – termini per l'erogazione dei trasferimenti entro 60 giorni calcolati dalla data di comunicazione al beneficiario della spettanza

INTERVENTI conseguenti alla DIRETTIVA 2011/7/UE

Legge di bilancio 2019 – legge 145/2018

art. 1 co. 859-872

entro il 28 febbraio, **gli enti locali devono verificare il RISPETTO DEGLI INDICATORI** previsti dalle **lettere a) e b) del comma 859** della legge n. 145 del 2018,

- **indicatore riduzione debito commerciale pregresso, scaduto alla fine dell'esercizio precedente ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente;**
- **indicatore di ritardo annuale dei pagamenti** calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (i termini ordinari sono di 30 giorni), come fissati dal decreto legislativo n. 231 del 2002 (codice appalti).

INTERVENTI conseguenti alla DIRETTIVA 2011/7/UE

Comma 859 **misure di garanzia- accantonamento al FGDC**

A partire dall'anno 2020, le PA di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (no Amministrazioni dello Stato e enti del Servizio sanitario nazionale) **in caso di MANCATO RISPETTO, nell'anno precedente dei DUE OBIETTIVI:**

- 1. Riduzione dello stock di debito residuo inferiore al 10%**
- 2. Tempo medio di pagamento maggiore di zero**

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato **FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI**, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti,

- ✓ che a fine esercizio confluisce nella **Quota accantonata del Risultato di Amministrazione.**

INTERVENTI conseguenti alla DIRETTIVA 2011/7/UE

Nel 2022 e 2023

l'indicatore riduzione debito commerciale pregresso, poteva essere calcolato sulla base dei dati contabili;

l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti era calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente

Dal 2024 gli indicatori non possono essere più calcolati sulla base dei dati contabili

gli indicatori, annuale e trimestrale, di tempestività dei pagamenti sono solo quelli che risultano dalla PCC

serviranno per verificare il rispetto del pagamento entro 30 GIORNI e l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto

INTERVENTI conseguenti alla DIRETTIVA 2011/7/UE IL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Nell'ipotesi in cui non vengano rispettate le citate condizioni definite dalle lettere a) e b) del comma 859,

gli enti sono sempre obbligati a variare il proprio bilancio per stanziare il Fondo di Garanzia Debiti Commerciali - FGDC, compreso il bilancio gestito nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio.

Con delibera di Giunta stanziano l'accantonamento al FGDC nella parte corrente del proprio bilancio.

IL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

L'importo del Fgdc è calcolato applicando le percentuali fissate dal comma 862 agli stanziamenti del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione riguardanti la spesa per l'acquisto di beni e servizi, riferimento al macroaggregato

1.3 "Acquisto di beni e servizi«

LA PROCEDURA DI INFRAZIONE UE

LA RIFORMA 1.11. DEL PNRR

IL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA

Il monitoraggio trimestrale

Il primo Piano, predisposto per il 2025, è stato introdotto dall'articolo 6 del DI 155/2024, entrato in vigore a fine 2024, quando la maggior parte degli enti aveva già approvato il bilancio 2025-2027.

Le previsioni di cassa erano già state elaborate con i programmi informatici gestionali, per lo più senza un'analisi puntuale delle reali capacità di riscossione e di pagamento, analisi richiesta per una corretta costruzione del Piano.

UNA DELLE RIFORME ABILITANTI PNRR è la *Riforma 1.11, Missione 1, Componente 1 – “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”*

La Riforma prevede l'adozione, a partire dal 2024, di un **pacchetto strutturale con azioni sia a livello centrale che locale**, compresa l'entrata in vigore della legislazione.

Questa riforma consiste nel **garantire che entro il 2025 le amministrazioni pubbliche** a livello centrale, regionale e locale **paghino entro 30 giorni** e le autorità sanitarie regionali paghino entro 60 giorni, **con soluzione strutturale e mantenimento del risultato nel 2026.**

LA RIFORMA PNRR 1.11 PREVEDE IL RAGGIUNGIMENTO DI SPECIFICI OBIETTIVI QUANTITATIVI (TARGET):

- ▶ **indicatore del tempo medio ponderato di pagamento: 30 giorni**
 - ▶ 60 giorni per Enti del SSN
- ▶ **indicatore del tempo medio ponderato di ritardo: pari a zero giorni per tutti i comparti;**

calcolati su un volume di pagamenti complessivo (di tutti i comparti) almeno pari all'80% delle fatture ricevute nel 2024 e al 95% delle fatture ricevute nel 2025.

La base di calcolo è fornita dal sistema informativo della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC).

INTERVENTI per l'attuazione della RIFORMA PNRR 1.11

ART. 4-BIS del DL 13/2023

Obbligo di

- 1) **individuare un responsabile (dirigente o apicali) dei pagamenti delle fatture commerciali**
- 2) **assegnare obiettivi annuali** di rispetto dei tempi di pagamento individuati con riferimento **all'indicatore annuale dei pagamenti**
- 3) **riconoscimento della retribuzione di risultato** di un peso non inferiore al 30%

INTERVENTI per l'attuazione della RIFORMA PNRR 1.11 IL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

Art.40 DL 19/2024

comma 3: **comunicazione trimestrale alla PCC dello stock di debiti scaduti e non pagati**

commi 6-9 accordo con il MEF

del Sindaco dei Comuni con più di 60.000 abitanti,
del Presidente di Province e CM

enti con tempi medi di ritardo superiori ai 10 giorni al
31/12/2023

INTERVENTI per l'attuazione della RIFORMA PNRR 1.11 IL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

Art.40 DL 19/2024

comma 9 bis:

le Giunte dei Comuni con popolazione fino a 60.000 abitanti con
tempi medi di ritardo superiori ai 10 giorni al 31/12/2023
adottano il PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

I Comuni con più di 5.000 abitanti individuano una struttura
preposta ai pagamenti

I Comuni con meno di 5.000 abitanti individuano un responsabile
dei pagamenti

INTERVENTI per l'attuazione della RIFORMA PNRR 1.11 IL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA



DL 155/2024 art. 6. Disposizioni in materia di PNRR

*co. 1. Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, *contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento.**

INTERVENTI per l'attuazione della RIFORMA PNRR 1.11 IL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

2. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile **verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma 1. ...**”

INTERVENTI per l'attuazione della RIFORMA PNRR 1.11 IL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA (art. 6, D.L. 155/2024)

SOGGETTI COINVOLTI:

Responsabile del Servizio Finanziario (RSF)

Responsabili dei servizi dell'ente

Giunta comunale / Organo esecutivo

Organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile

Organo di revisione

O.I.V.

SEGRETARIO COMUNALE

IL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA (Ex art. 6, comma 6, del D.L. 155/2024)

ENTI CHE DEVONO COMPILARE IL MODELLO 1):

Enti territoriali e loro enti strumentali in contabilità finanziaria;

- Compresi gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione (l'assenza delle previsioni del bilancio di cassa rende ancora più necessarie le previsioni del piano annuale dei flussi di cassa);

Esclusi gli enti che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 40 del DL 19 del 2024, nel 2025. Questi ultimi proseguono la sperimentazione del Programma dei pagamenti (allegato n. 3 all'accordo sottoscritto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

COERENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE CON IL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

Fase 1: Il RSF con la collaborazione dei **Responsabili dei servizi dell'ente elabora** il modello compilando le colonne “Dati SIOPE N-2” riferite all'anno 2023 (ultimo rendiconto approvato) e “Previsioni di cassa” riferite all'anno 2025.

Nelle due sezioni del prospetto vanno indicate le **riscossioni ed i pagamenti (entrambi sia in c/residui che in c/competenza)**.

In corrispondenza di ogni voce di entrata e di spesa si riportano i dati di tutti i **quattro trimestri dell'anno 2025**: i dati di ogni trimestre devono cumularsi a quelli dei trimestri precedenti

COERENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE CON IL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

Fase 2: *Entro il 28 febbraio 2025, in considerazione dell'organizzazione dell'ente, il Piano dei flussi di cassa è adottato con delibera di Giunta o dell'Organo esecutivo dell'ente, o con atto del Segretario Generale o del Responsabile Finanziario. Per gli enti locali il Piano annuale è adottato dalla Giunta o dall'Organo esecutivo.*

Fase 3: *Dopo l'adozione il Piano viene trasmesso all'Organo di revisione per le verifiche ex art. 6, comma 2, del DL 155/2024.*

*L'esito di tali verifiche (**adozione e coerenza**) deve essere riportato in apposito verbale.*



Nel PIANO NON VANNO CONSIDERATI

Non vanno considerati, ai fini del Piano:

l'Fcde accantonato,

il Fondo pluriennale vincolato,

eventuali contenziosi sulle obbligazioni passive.

La previsione dell'anticipazione di tesoreria va rappresentata solo con riferimento agli importi in spesa.

È necessario che il Piano contenga previsioni di incassi e pagamenti in linea con gli effettivi andamenti.

Il PIANO dei flussi di cassa 2026

Se nel 2025 gli enti hanno dovuto adeguare le previsioni di cassa al nuovo Piano dei flussi,

dal 2026 l'impostazione dovrà essere inversa: le previsioni di cassa da iscrivere a bilancio dovranno discendere dal Piano.

A partire dagli incassi e pagamenti Siope 2024 su base trimestrale, vanno elaborate le previsioni di riscossioni e pagamenti per il 2026.

Il Responsabile del Servizio finanziario, con il coinvolgimento degli altri Responsabili dei Servizi dell'ente locale deve garantire la coerenza tra i dati che si riferiscono alle stesse grandezze.

Il processo è analogo a quello di redazione del bilancio partendo dal Peg: anche la previsione di cassa di ciascun capitolo del Peg va costruita in modo analitico, per confluire poi in previsioni di cassa complessive ma ragionate.

La coerenza tra previsioni di cassa e Piano dei flussi di cassa è essenziale per il **rispetto dell'articolo 183, comma 8, del Tuel, che consente l'assunzione di impegni di spesa solo se compatibili con il programma dei pagamenti e con i vincoli di finanza pubblica.**

Un ruolo chiave spetta ai revisori, che hanno uno specifico obbligo di controllo e vigilanza e devono orientare gli enti verso un approccio corretto al nuovo strumento

Una volta approvato il preventivo 2026-28, l'Organo di revisione suggerisce agli enti di adottare fin da subito in Giunta il Piano dei flussi di cassa

Per chi approverà il Bilancio 2026-2028 (decreto 24 dicembre 2025 del Ministero dell'interno - G.U. n. 302 del 31-12-2025) entro il 28 febbraio, sarebbe utile l'approvazione anticipata del Piano rispetto al Bilancio.

Con il primo aggiornamento trimestrale del 2026 il Piano sarà poi integrato con i residui dal riaccertamento ordinario 2025.

COERENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE CON IL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

Dopo l'adozione il Piano viene trasmesso all'Organo di revisione per le verifiche ex art. 6, comma 2, del DL 155/2024:

- ▶ che il Piano riporti un saldo di cassa presunto non negativo;
- ▶ i criteri, le modalità e gli strumenti con cui è stato elaborato dal RSF, con una analisi degli scostamenti nel confronto con il trend storico e delle relative motivazioni;
- ▶ se vi è stata effettiva partecipazione dei Responsabili dei Servizi (in particolare ove le dimensioni e l'organizzazione dell'ente lo rendano necessario);
- ▶ la generale attendibilità delle previsioni di cassa.

Verifica trimestrale e aggiornamento del PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

***Attività di monitoraggio a cura del RSF con verifica trimestrale delle previsioni e aggiornamento del Piano dei flussi di cassa,** sostituzione dei dati previsionali del trimestre con quelli effettivi e con **adeguamento delle previsioni di cassa dei trimestri successivi** tenendo conto anche degli **eventuali scostamenti** legati ai dati effettivi e delle modifiche eventualmente legate a **variazioni di competenza apportate al bilancio di previsione** che abbiano riflessi anche su quelle di cassa.*

*Le successive **modifiche del Piano** avvengono con **atto del RSF**.*

*Gli esiti del monitoraggio e le informazioni sull'attuazione del Piano devono essere **comunicati alla Giunta / Organo esecutivo***

Verifica e aggiornamento del PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

Il modello 1) propone anche una possibile modalità con cui eseguire la verifica e l'aggiornamento del Piano.

La verifica e l'aggiornamento del prospetto possono, ad esempio, essere effettuati:

- sostituendo le previsioni del trimestre concluso e i dati SIOPE dei trimestri precedenti con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE;*
- riformulando di conseguenza le previsioni dei trimestri successivi;*
- tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa.*

Verifiche dell'organo di revisione sul PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA



L'Organo di revisione deve eseguire la verifica sull'effettive entrate per riscossione e uscite per pagamenti di cassa.

*La verifica e l'aggiornamento del prospetto **possono**, essere effettuati nel mese successivo al trimestre concluso, utilizzando:*

- *i valori per Titoli del bilancio di cassa*
- *i dati della verifica di cassa - Tesoriere*
- *i dati SIOPE dei trimestri precedenti con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE*
- *TENERE SEMPRE CONTO delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa.*

VERIFICHE RICHIESTE ALL'ORGANO DI REVISIONE per la compilazione del

**Questionario per la Relazione del collegio
dei revisori dei conti sul rendiconto**

IL QUESTIONARIO DELLA CORTE DEI CONTI

► Tempestività dei pagamenti e fondo garanzia debiti commerciali

17. L'Organo di revisione **ha verificato** che l'ente abbia alimentato correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC) con particolare riguardo alla:

- a) tempestiva registrazione delle informazioni di pagamento
- b) comunicazione degli importi di fatture che devono essere considerati sospesi e di quelli non liquidabili
- c) comunicazione della corretta data di scadenza delle fatture che, in ogni caso, non può superare i 60 giorni

IL QUESTIONARIO DELLA CORTE DEI CONTI

18.L'ente, ai sensi dell'art.41,co.1,d.l.n.66/2014, **ha allegato** al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti, relativi a transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33, d.lgs. n. 33/2013?

- 18.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

IL QUESTIONARIO DELLA CORTE DEI CONTI

19. Indicare **l'importo dello *stock* di debito** risultante dalla piattaforma al 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2025)
20. Dal raffronto tra l'ammontare dei residui passivi conservati al 31 dicembre 2024, con l'esclusione di debiti di natura non commerciale e lo stock di debito commerciale alla stessa data, emergono anomalie che inducono a ritenere non adeguatamente motivata la conservazione dei residui stessi?

IL QUESTIONARIO DELLA CORTE DEI CONTI

21. L'ente, a decorrere dall'esercizio 2023, ha assegnato gli obiettivi annuali sui termini di pagamento delle fatture commerciali a tutti i dirigenti responsabili, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, con integrazione dei rispettivi contratti individuali tali per cui in caso di non rispetto dei tempi di pagamento sia prevista l'applicazione di una penalità sulla retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento?

21.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

22. Qualora nel 2024 non siano stati conseguiti gli obiettivi annuali sui tempi di pagamento, è stata conseguentemente operata la riduzione del 30% della retribuzione di risultato?

IL QUESTIONARIO DELLA CORTE DEI CONTI

23. A fronte di inefficienze e ritardi riscontrati nei processi di pagamento, l'ente ha adottato misure organizzative volte a superare le rilevate criticità?

23.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti

24. Il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio 2023 si è ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello dell'esercizio 2022 (art. 1 co. 859, lett. a, legge n. 145 del 2018)?

24.1 In caso di risposta negativa alla domanda precedente, il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio 2023 è inferiore o pari al 5 % del totale delle fatture ricevute (al netto delle note credito) nel medesimo esercizio 2023 (art.1co.859,lett.a, L.145 del 2018)?

IL QUESTIONARIO DELLA CORTE DEI CONTI

25. L'ente ha registrato un indicatore di ritardo annuale (IRP), calcolato sulle fatture ricevute e scadute nel 2023, rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1 comma 859, lett. b, della legge n. 145 del 2018)?

26. In caso di risposta negativa, anche a una sola delle domande precedenti, l'ente ha provveduto ad accantonare, nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 1, co. 859 e ss. della legge n. 145 del 2018 e secondo le modalità ivi previste, il Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC)?

26.1. In caso di risposta affermativa, specificare l'ammontare del Fondo di garanzia debiti commerciali:

26.1.1 L'importo sopra indicato è stato cumulato con gli accantonamenti effettuati, in sede di rendiconto, negli esercizi precedenti, cumulandosi ad essi?

26.1.1.1 Motivare in caso di risposta negativa

COMPILARE LA TABELLA SEGUENTE

DATI DEL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI 2024(2025)	Importo
Debito commerciale residuo anno 2023	0,00
Debito commerciale residuo anno 2022	0,00
Totale fatture ricevute anno 2023	0,00
Indicatore di ritardo anno 2023	0,00
Stanziamenti di spesa per acquisto beni e servizi anno 2023 (Macroaggregato 1.3)	0,00
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione ESCLUSI dall'importo indicato (art. 1. co.863, Legge 145/2018)	0,00

IL QUESTIONARIO DELLA CORTE DEI CONTI

27. L'ente versa in una delle ipotesi previste dall'art.1, co.868, della L.145 del 2018 (non ha provveduto a pubblicare l'ammontare complessivo dei debiti, ai sensi all'articolo33 del Dlgs 14 marzo 2013, n.33, ovvero ad alimentare la piattaforma elettronica dei crediti commerciali, con le comunicazioni di cui all'art. 1, co. 867, della L.n. 145/2018 e con le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture)?

Grazie per l'attenzione
Rosa Ricciardi